FONDO PENSIONE DI RIFERIMENTO DEL SETTORE DEL CREDITO

PREVIBANK

Regolamento informativo sull'erogazione della RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA - RITA

Vers. 2025 approvata dal Consiglio di Amministrazione del 17.06.2025

INDICE

PREMESSA **3**

ARTICOLO 1 – REQUISITI PER RICHIEDERE LA RITA **4**

ARTICOLO 2 – DETERMINAZIONE, DECORRENZA E PERIODICITA' DI EROGAZIONE DELLA RITA. **5**

ARTICOLO 3 – COSTI E RIVALUTAZIONE DELLA RITA **5**

ARTICOLO 4 – REGIME FISCALE DELLA RITA **6**

ARTICOLO 5 – EROGAZIONE IN CASO DI PREMORIENZA E INTANGIBILITA' DELLA RITA **6**

ARTICOLO 6 – ALTRE OPZIONI IN CORSO DI EROGAZIONE DELLA RITA **6**

ARTICOLO 7 – DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE **7**

PREMESSA

L'intera disciplina della "Rendita integrativa temporanea anticipata" ("RITA") è a regime contenuta nell'articolo 11, commi 4 e ss del D.Lgs. 252/2005 s.m.i.

Le forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita possono erogare in via anticipata una Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (di seguito in forma abbreviata 'RITA') decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta conseguente alla verifica del possesso dei requisiti e sino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

La maturazione del diritto alla pensione anticipata nel regime obbligatorio di appartenenza, al momento della richiesta o durante il periodo di erogazione della RITA, non inficia il diritto di avanzare richiesta di RITA, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti, né l'erogazione della prestazione in forma di RITA.

La prestazione anticipata sotto forma di RITA potrà riguardare l'intera posizione o una sua porzione, a scelta dell'iscritto, con mantenimento in gestione della posizione di montante non ancora erogato e spostamento dello stesso, salvo diversa indicazione, nel comparto più prudente del Fondo: 4° profilo "Multigaranzia" (100% assicurativo").

In caso di richiesta in misura parziale della RITA, senza dedicare l'intero montante maturato a tale frazionamento, la restante porzione potrà essere alimentata regolarmente con versamenti volontari a carico dell'iscritto come previsto dall'art. 8 dello Statuto del Fondo.

Il riscatto, le anticipazioni e la prestazione pensionistica in forma di capitale e/o rendita possono essere richiesti solo sulla parte residua della posizione non richiesta sotto forma di RITA o in caso di revoca di quest'ultima. Ai fini della richiesta di prestazione pensionistica in rendita e in capitale del montante residuo non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata.

In caso di esodo incentivato/fondo esuberi è possibile richiedere la RITA fermo restando i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui la richiesta sotto forma di RITA sia totale, ovvero si riferisca al 100% della posizione previdenziale maturata senza alcun ulteriore versamento contributivo, con la liquidazione dell'ultima rata prevista si considera chiusa la posizione previdenziale con il Fondo.

In caso di presenza di vincolo per cessione del quinto sulla posizione previdenziale, qualora la società finanziaria creditrice trasmetta il conteggio estintivo dopo la formale richiesta legittima di RITA, l'istituto di credito avrà diritto alla liquidazione di un quinto (1/5) dell'importo destinato alla RITA al pari di una prestazione pensionistica.

ARTICOLO 1 – REQUISITI PER RICHIEDERE LA RITA

Possono richiedere l'erogazione della posizione previdenziale sotto forma di RITA gli aderenti che siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) **Erogazione della RITA frazionata in un periodo di anticipo massimo di cinque anni rispetto all'età della pensione di vecchiaia *(di seguito* 'per CONTRIBUZIONE'):**

- Cessazione dell'attività lavorativa.
- Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla richiesta di RITA; attualmente tra i 62 ed i 67 anni di età, tuttavia non può essere concessa l'opzione RITA a coloro che presentano la domanda in un'età compresa tra i 66 anni e 6 mesi ed i 67 anni, in quanto operativamente sono necessari minimo 6 mesi per poter erogare almeno due rate di RITA, requisito indispensabile stabilito dall'Autorità di vigilanza (cfr. circolare Covip 4209 del 17 settembre 2020).
- Maturazione, alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA, di un requisito contributivo complessivo di almeno venti 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza.
- Maturazione di almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del D.Lgs. 252/2005 s.m.i.).

b) **Erogazione della RITA frazionata in un periodo di anticipo massimo di dieci anni rispetto all'età della pensione di vecchiaia *(di seguito* 'per INOCCUPAZIONE'):**

- Cessazione dell'attività lavorativa.
- Stato di inoccupazione superiore a 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
- Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiata nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi alla richiesta di RITA.
- Maturazione di almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del D.Lgs. 252/2005 s.m.i.).

La sussistenza dei requisiti sopra indicati non è vincolata al rilascio di un'apposita comunicazione da parte dell'INPS.

Quanto alla documentazione idonea a comprovare il possesso del requisito contributivo previsto, potrà essere acquisito tramite "Estratto conto integrato" (ECI) rilasciato (o altra documentazione equivalente):

- dal casellario dei lavoratori attivi, accessibile online dal sito dell'INPS;

oppure

- dagli Enti previdenziali di appartenenza dei lavoratori richiedenti la RITA.

Il documento attestante l'inoccupazione superiore a 24 mesi dovrà essere certificato dal Centro per

l'Impiego oppure tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio per coloro che non hanno rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID).

Per coloro che hanno cessato il rapporto di lavoro per accesso al Fondo di solidarietà (esodo incentivato/fondo esuberi) è possibile presentare, per certificare il periodo di inoccupazione minimo di 24 mesi necessario alla richiesta della RITA per inoccupazione, copia del verbale di conciliazione che riporti la data di cessazione.

ARTICOLO 2 – DETERMINAZIONE, DECORRENZA E PERIODICITA' DI EROGAZIONE DELLA RITA

La RITA consiste nell'erogazione frazionata del montante accumulato richiesto, che può essere totale o parziale, e sarà erogata dal momento dell'accettazione della richiesta da parte del Fondo, effettuati i dovuti controlli della sussistenza di tutti i requisiti necessari e della corretta compilazione della modulistica preposta.

La RITA sarà erogata sino alla maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza. L'età anagrafica per la pensione di vecchiaia è quella vigente al momento della richiesta.

La RITA viene erogata in rate trimestrali posticipate, le somme richieste che saranno erogate periodicamente resteranno investite nel comparto più prudente del Fondo: 4° profilo "Multigaranzia" (fatto salvo una diversa richiesta scritta dell'Associato) e disinvestite di volta in volta; i rendimenti maturati sul comparto assicurativo "Multigaranzia" saranno riconosciuti con l'ultima rata erogata. In caso di RITA parziale, i rendimenti maturati sul comparto assicurativo "Multigaranzia" restano sulla posizione residua non erogata tramite RITA.

La decorrenza della prima rata di RITA avviene entro sei mesi dalla conclusione dell'istruttoria che accerta la legittimità della richiesta.

L'erogazione delle rate successive alla prima avverrà con periodicità trimestrale, il pagamento non è in valuta fissa poiché la disposizione del pagamento avverrà entro 30 giorni dal relativo disinvestimento e al netto delle tempistiche tecniche delle operazioni bancarie.

ARTICOLO 3 – COSTI E RIVALUTAZIONE DELLA RITA

Il costo di erogazione applicato alle singole rate di RITA è pari a 3 euro, qualora l'erogazione avvenga, in parte o totalmente, dal comparto assicurativo.

Resta in essere la quota associativa dovuta annualmente al Fondo - prelevata dalla posizione individuale dell'Associato - sino al mantenimento in vigore della posizione e fino alla liquidazione dell'ultima rata di RITA totale.

L'ammontare della suddetta quota associativa è indicato nella Scheda 'I costi' della Nota Informativa disponibile sul sito *web* del Fondo.

ARTICOLO 4 – REGIME FISCALE DELLA RITA

La base imponibile della RITA, determinata secondo le disposizioni fiscali vigenti per i periodi di maturazione della prestazione, è soggetta alla ritenuta a titolo di imposta massima del 15% (sino a un minimo del 9%).

Qualora l'aderente sia iscritto a più forme pensionistiche complementari, ai fini della determinazione dell'anzianità utile per il calcolo dell'aliquota di tassazione dal 15 al 9%, è possibile far riferimento all'anzianità maturata in relazione alla posizione, non integralmente riscattata, accesa in data anteriore, purché sia prodotta debita attestazione da parte del fondo di originaria iscrizione.

A differenza delle altre tipologie di prestazione erogate dal Fondo, il suddetto regime di tassazione agevolato viene applicato anche ai montanti maturati in data antecedente il 1° gennaio 2007.

È facoltà dell'iscritto rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva direttamente nella propria dichiarazione dei redditi, in tal caso la RITA sarà soggetta a tassazione ordinaria.

Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1º gennaio 2007.

ARTICOLO 5 – EROGAZIONE IN CASO DI PREMORIENZA E INTANGIBILITA' DELLA RITA

In caso di sopravvenuto decesso dell'iscritto durante la fase di erogazione della RITA, le rate non ancora percepite dall'iscritto stesso seguiranno la disciplina del riscatto per premorienza come previsto dall'art. 14, comma 3, del D.Lgs. 252/2005 s.m.i. (iure proprio da eredi/designati).

Per quanto riguarda i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità restano operanti i medesimi previsti dall'art. 11, comma 10 del D.Lgs. 252/2005 s.m.i.

ARTICOLO 6 – ALTRE OPZIONI IN CORSO DI EROGAZIONE DELLA RITA

È possibile per l'iscritto effettuare in qualsiasi momento una richiesta di variazione del comparto della posizione previdenziale destinata alla RITA (switch), fermo restando la permanenza minima di 12 mesi.

È possibile richiedere il trasferimento in uscita verso altre forme di previdenza complementare, in tal caso l'erogazione di RITA si intende revocata.

È possibile in qualsiasi momento revocare la richiesta della RITA.

ARTICOLO 7 – DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

Al fine di formalizzare la richiesta di erogazione della posizione previdenziale del Fondo, del tutto o in parte, sotto forma di RITA è necessario da parte dell'Associato produrre la seguente documentazione:

- Modulistica preposta dal Fondo per la comunicazione dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro "Notifica di cessazione" che dovrà essere compilata e sottoscritta dall'Ente aderente e dall'Associato; il modulo è disponibile sul sito *web* del Fondo.
- Compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo denominato "Modulo di richiesta RITA" nel quale verranno indicati principalmente la scelta relativa alla percentuale di smobilizzo della posizione accumulata richiesta e l'eventuale scelta di un profilo differente dal profilo 4° Multigaranzia più prudente in quanto composto al 100% dal comparto assicurativo.
- Copia del documento di identità in corso di validità;

Inoltre, a seconda della tipologia di RITA richiesta, come indicato nell'apposito modulo, è necessario produrre la documentazione di seguito riportata:

- **in caso di richiesta PER CONTRIBUZIONE**: "Estratto conto integrato" (ECI) rilasciato dal Casellario dei lavoratori attivi, accessibile on line sul sito dell'INPS, comprovante il possesso del requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza oppure estratti conto rilasciati dagli enti previdenziali di appartenenza dei lavoratori;
- **in caso di richiesta PER INOCCUPAZIONE:** Certificazione del "Centro per l'impiego" comprovante l'attestazione della inoccupazione superiore a 24 mesi oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio in assenza di DID; in caso di accesso al fondo di solidarietà (esodo incentivato/fondo esuberi), copia del verbale di conciliazione riportante la data di cessazione per la decorrenza dei 24 mesi di inoccupazione, oppure relativa autocertificazione rilasciata dall'interessato.

Periodi di appartenenza maturati presso altre forme pensionistiche:

- Ai fini del calcolo dell'anzianità di partecipazione rilevante ai fini della riduzione dell'aliquota di tassazione, in caso di periodi maturati presso altre forme pensionistiche complementari cui l'interessato risulti iscritto contemporaneamente occorre produrre una dichiarazione attestante la data di adesione e il mancato riscatto totale della posizione maturata, rilasciata dai fondi interessati.

Per ulteriori informazioni e specifiche si rinvia anche alla sezione "istruzioni per la compilazione" del "Modulo di richiesta RITA".